

3	2881	12/07/2019	0,00	T6G19L002881000AA
			0,00	<i>codice identificativo</i>
				<i>per eventuali adempimenti successivi</i>
			0,00	
			0,00	

ESENTE	TOT. SOGG.: 1	TOT. NEG.: 1
--------	---------------	--------------

T6G

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno ventidue giugno duemiladiciannove (22.06.2019), alle ore sedici e minuti trenta.

In Venezia Chirignago (Ve), Via del Parroco, n.7 a seguito dell'idonea comunicazione di convocazione fornita a sensi di legge e di Statuto, trovasi riunita in questo luogo, in questo giorno ed a quest'ora l'Assemblea dei soci dell'Associazione Volontari del Fanciullo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Riformulazione dello Statuto sociale per adeguamento al c.d. "Codice del Terzo Settore" (D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni);

2) Varie ed eventuali;

Assume la Presidenza dell'Assemblea la signora Cellini Maria Rosa, nella sua veste di Presidente del Consiglio direttivo, la quale affida al Sig. Franz Alberto le funzioni di segretario, e quindi constata e fa constatare che sono presenti 66 soci su 94, il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti indicati nel suesposto ordine del giorno, dei quali gli intervenuti si dichiarano idoneamente informati.

Trattando degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, dopo aver illustrato ai presenti l'escursus evolutivo delle modifiche statutarie intervenute negli anni ossia:

- in data 19/04/1995 venne costituita in Spinea (Ve), per atto notaio Rasulo (repertorio n. 26828, raccolta n. 6644) registrato a Mestre (Ve) il 05/05/1995 al n. 792, l'Associazione denominata "Volontari del Fanciullo" con sede in Spinea (Ve) via Roma 222.
- in data 16/10/2009, venne modifica la denominazione sociale in "Associazione Volontari del Fanciullo – o.n.i.u.s." iscritta al registro regionale n. VE/231

e trasferita la sede in via Don Egidio Carraro, 8 – Crea di Spinea (Ve).

Tutto ciò premesso, il Presidente, indica la necessità di riformulare lo Statuto, adeguandolo alla disciplina in vigore in materia di "Codice del Terzo Settore" alla luce del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e allo scopo esibisce il nuovo testo di Statuto formulato sulla base delle indicazioni che egli assicura in precedenza fornite a tutti i soci.

Dopo la lettura del nuovo statuto ed esauriente discussione, l'Assemblea, aderendo alla proposta del Presidente, alla quale nessuno si oppone,

la maggioranza dei presenti, con l'astensione di sette soci,

delibera

1) approvare e conseguentemente adottare il nuovo testo dello Statuto sociale, secondo la formulazione portata dal documento già sopra citato, che viene di seguito riprodotto:

STATUTO

ART. 1

Denominazione e sede

E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Associazione denominata: "ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL FANCIULLO ODV", Ente del Terzo settore, che assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta e apartitica.

L'Associazione ha sede legale in Via don Egidio Carraro n. 8, frazione di Crea nel comune di Spinea e la sede secondaria in Via del Parroco n. 7 Chirignago nel comune di Venezia.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

Statuto

L'Associazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea approva il regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi e gestionali.

ART. 3

Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4

Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

Finalità e Attività

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale contribuendo alla tutela dei minori in difficoltà familiare ed intervenendo nell'opera di prevenzione del disagio sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

mediante la realizzazione a titolo esemplificativo e non esaustivo delle seguenti azioni:

- promozione e formazione del volontariato sia individuale che familiare;
- realizzazione di un servizio di assistenza individualizzato in cui uno o più volontari vengono affiancati ad un minore;
- creazione di iniziative di sostegno, accoglienza temporanea e formazione extra scolastica in spazi ricreativi di minori considerati a rischio o in attesa di



eventuale affido/adozione;

- sensibilizzazione del territorio alle problematiche infantili ed adolescenziali;
- individuazione e preparazione di coppie e/o singoli aperti all'accoglienza di minori in difficoltà;
- sostegno e formazione degli affidatari;
- collaborazione con gli Enti Locali, le autorità, le forze sociali, sia pubbliche che private, da un lato nella ricerca dei bisogni e delle cause dei disagi sociali, dall'altro nella promozione dei servizi volti a sostenere le fasce più deboli.

L'Associazione si ispira, nello svolgimento delle sue attività, ai valori della solidarietà, della condivisione ed ai principi morali e religiosi della Chiesa Cattolica, seguendo, in particolare il carisma educativo e la spiritualità del beato Luigi Caburlotto, fondatore della Congregazione delle Figlie di S. Giuseppe che ha sede in Venezia..

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri ed i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è di spettanza del Consiglio Direttivo. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori ed il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute dell'art. 7 del D.Lgs 117/2017.

ART. 6

Ammissione

1. Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzare le attività di interesse generale.
2. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su doman-

da dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

3. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati; il socio ammesso deve versare la quota entro 30 gg..
4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea ordinaria in occasione della successiva convocazione.
5. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
6. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.
7. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
8. Le modalità di richiesta di ammissione, accoglimento e rigetto, sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 2 del presente Statuto.

ART. 7

Diritti e doveri degli associati

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

1. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
2. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
3. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge ed autorizzate dal Consiglio Direttivo;
4. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;

5. votare in Assemblea, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;

6. denunciare i fatti che ritiene censurabili secondo le disposizioni e i limiti dell'art. 29 del D.Lgs. 117/2017;

e il dovere di:

7. rispettare il presente statuto ed il regolamento;

8. versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito, entro il mese di giugno.



ART. 8

Qualità di volontario

L'associato deve svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Non sono ammessi rimborsi forfettari, salvo quanto stabilito dall'art. 17 c. 4 del D.Lgs 117/2017.

ART. 9

Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Con-

siglio Direttivo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e dal regolamento, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata, entro 60 gg., adeguatamente all'interessato.

ART. 10

Gli organi Sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- L'organo di controllo e di revisione, nei casi previsti dall'art. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017;
- Collegio dei Probiviri, se nominato.

2. Ai componenti gli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11

L'assemblea dei soci

1. L'assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da altra persona scelta dal Consiglio Direttivo anche tra non soci.

3. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail spedita al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
6. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione in libera visione a tutti i soci.
7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- Approva le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione, predisposte dal Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio di esercizio sia preventivo che consuntivo ed il bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale

dei conti;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



ART. 13

Convocazione

L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. Può anche riunirsi su convocazione del presidente o quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati o quanto il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, o anche con ogni mezzo che dia garanzia di ricezione, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissa per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

Le modalità di convocazione dell'assemblea, ordinarie e straordinarie, sono disciplinate dal regolamento dell'Associazione.

ART. 14

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio, e in seconda convoca-

zione qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione di voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 16

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 2 e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Il Consiglio Direttivo compie gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione



la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione (regolamento, disposizioni, ecc.);
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali nonché il bilancio sociale;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il Regolamento;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee guida di indirizzo dell'Associazione, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere il personale;
- eleggere il Presidente;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- deliberare l'eventuale rimborso di spese sostenute dagli aderenti nell'interesse dell'Associazione;
- deliberare la sospensione temporanea o definitiva di un aderente a causa di un comportamento scorretto o contrario alle finalità dell'Associazione.

5. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tali poteri non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore e se non si provi che i terzi erano a conoscenza.

6. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri, nei limiti di legge, ai

propri consiglieri. La delega deve essere presa a maggioranza dei consiglieri con l'astensione del delegato.

7. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio dei suoi doveri, può avvalersi del contributo di soggetti esterni all'Associazione con specifiche competenze richieste dalla peculiarità di alcune materie.

8. Alle riunioni del Consiglio Direttivo può intervenire, con le modalità e tempi stabilite dal regolamento, una religiosa designata dalla Madre Generale della Congregazione delle "Figlie di San Giuseppe" di Mons. Luigi Caburlotto nel rispetto dello spirito carismatico di cui all'art. 5) per esprimere, se richiesto, pareri consultivi in ordine alla formazione spirituale ed educativa degli aderenti.



ART. 17

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea in seduta ordinaria.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al

Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

ART. 18

Organo di controllo

L'organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo albo.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19

Organo di revisione legale

L'organo di revisione legale dei conti, è nominato nei casi previsti all'art. 31 del D.Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo albo.

Art. 20

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, composto di tre membri, è eletto dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo ed è chiamato ad esprimere il proprio giudizio insindacabile

nelle controversie fra associati o di associati con gli organi sociali. Le modalità di intervento del Collegio sono disciplinate dal regolamento.

ART. 21

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce del bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 22

I beni

I beni dell'Associazione sono rappresentati da immobili, beni mobili registrati mobili e da altri beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

Tutti i beni dell'Associazione, comunque pervenuti, sono elencati in uno specifico inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile dagli aderenti secondo modalità e tempi indicati nel regolamento.

ART. 23

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24

Bilancio

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi, o ad altra data qualora lo richiedano particolari circostanze, dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso ed il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

ART. 25

Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 26

Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono sottoscritte dal Presidente

dell'Associazione quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 27

Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 28

Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29

Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 30

Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale. Il Consiglio Direttivo potrà essere assicurato per la tutela legale e per gli eventuali danni causati ai terzi e all'Associazione stessa, con colpa,

nell'espletamento del proprio mandato.

ART. 31

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART 32

Libri sociali

Oltre alle scritture previste dagli art. 13, 14 e 17 del D.Lgs 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali.

Tutti gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede legale dell'Associazione secondo le modalità e tempi indicati nel regolamento dell'Associazione e comunque non oltre 60 giorni dalla richiesta formulata all'organo competente.

ART. 33

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 34

Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione del Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Vengono, inoltre, conferite al Presidente le più ampie facoltà del caso per poter procedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate del nuovo Statuto pocanzi approvato e a provvedere a tutte le comunicazione previste dalla normativa vigente e di apportare eventuali modifiche di natura non sostanziale allo statuto, se richieste dalla normativa vigente o dall'ente pubblico di competenza, successivamente alla data del 22 giugno 2019, in modo tale che mai gli si possa opporre mancanza di indeterminatezza di poteri. Allo stesso viene attribuito ogni più ampio potere dispositivo di esecuzione, il tutto con promessa di *rato e valido*.

A questo punto, il Presidente constata che null'altro vi è da deliberare, e, poiché nessuno chiede la parola, dichiara chiusa l'Assemblea, essendo le ore diciassette e minuti trenta.

Il Presidente

Cellini Maria Rosa

Maria Rosa Cellini

ASS. VOLONTARI DEL FANCIULLO
O.N.L.U.S. Iscr. Albo Reg. n. VE 231
Via Don Egidio Carraro n°8
30038 CREA di SPINEA (VE)
tel. 041 - 998260
Codice Fiscale : 90056400279

Il Segretario

Franz Alberto

Alberto Franz

Reg. # | c/o Ufficio Territoriale di Venezia 2
Euro esente | Al N. 2881 serie 3 A PRIVATA
Conformi al Mod. F 23

ELF

[Signature]

